

caricati sulla Piattaforma muniti di firma digitale (accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID) del legale rappresentante del Proponente sottoscrittore della domanda di finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.

7. Non sono ammesse domande che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati nella modulistica e nelle dichiarazioni di cui all’Articolo 9 del presente Avviso.

8. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente Articolo 9, previo caricamento degli stessi sulla Piattaforma, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate.

Articolo 11

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente Articolo 10 saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni, alla presenza di tutti i documenti e alle dichiarazioni richieste dal presente Avviso.

2. Le domande di finanziamento non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di finanziamento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il Ministero assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al predetto Articolo 10 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso all’art. 5, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile stabilito al precedente Articolo 8, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo Articolo 12.

Articolo 12

Valutazione



Ministero del Turismo



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

1. Le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente Articolo 11, saranno valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, presieduta da un membro individuato dal Segretario Generale e composta da ulteriori due membri indicati dal Direttore Generale della Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo che ha la competenza sulla presente misura.
2. A ciascuna domanda di finanziamento sarà attribuito un punteggio da 0 a 100 e l'esito della valutazione è riassunto da un punteggio complessivo che non potrà essere inferiore a 45/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per ciascun criterio di valutazione e per ciascun descrittore di seguito descritte. Una valutazione inferiore relativa anche soltanto ad uno dei punteggi minimi attribuiti renderà la domanda non finanziabile.
3. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza 45/100 nel rispetto delle soglie minime previste, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
4. La Commissione determinerà la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
<p>Criterio A Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale</p>	<p>Descrittore: Per "Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale" si intende:</p> <p>» A.1. Definizione degli obiettivi, della metodologia e della logica dell'intervento. <i>Dalla definizione degli obiettivi devono potersi desumere e giustificare la logica dell'intervento e la metodologia operativa che costituiscono l'essenza della proposta progettuale.</i></p> <p>» punteggio massimo 30 punteggio minimo 15</p> <p>Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Grado di definizione elevato ($P \geq 25$) ➤ Grado di definizione buono ($20 \leq P < 25$) ➤ Grado di definizione sufficiente ($15 \leq P < 20$) ➤ Grado di definizione non adeguato ($P < 15$)
<p>Criterio B Qualità economico-finanziaria del progetto</p>	<p>Descrittore: Per "Qualità economico-finanziaria del progetto" si intende che dall'analisi della proposta progettuale dovrà desumersi:</p> <p>» B.1 l'economicità della proposta in termini di rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi. <i>Il criterio valuta la capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto. Il proponente dovrà, altresì, evidenziare le condizioni di equilibrio tra il fabbisogno finanziario (impieghi) e le fonti di finanziamento a disposizione per la realizzazione del programma di investimento presentato.</i></p> <p>» punteggio massimo 36 punteggio minimo 18</p> <p>Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualità elevata ($P \geq 31$) ➤ Qualità buona ($25 \leq P < 31$) ➤ Qualità sufficiente ($18 \leq P < 25$) ➤ Qualità non adeguata ($P < 18$)



Criterio C Capacità del progetto di proporre soluzioni innovative	<p>Descrittore: Per "Capacità del progetto di proporre soluzioni innovative" si intende:</p> <p>» C.1 la capacità del progetto di proporre soluzioni mirate al rafforzamento dell'offerta del settore e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, anche mediante l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, di servizio e organizzative, nonché applicazioni di soluzioni digitali e tecnologie ICT innovative.</p> <p>* punteggio massimo 12 punteggio minimo 6 Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacità elevata ($P \geq 10$) ➤ Capacità buona ($8 \leq P < 10$) ➤ Capacità sufficiente ($6 \leq P < 8$) ➤ Capacità non adeguata ($P < 6$) <p>» C.2 la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di deinfaticare i centri nevralgici fortemente impattati dall'overtourism, minimizzando i costi economici e gli impatti ambientali e sociali.</p> <p>* punteggio massimo 12 punteggio minimo 6 Scala di attribuzione del punteggio (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacità elevata ($P \geq 10$) ➤ Capacità buona ($8 \leq P < 10$) ➤ Capacità sufficiente ($6 \leq P < 8$) ➤ Capacità non adeguata ($P < 6$)
<p><i>L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100, fermo restando il rispetto delle soglie minime indicate per criterio e singolo descrittore.</i></p>	

5. La Commissione assegnerà fino a un massimo di 10 punti che non concorrono in ogni caso al raggiungimento della soglia minima relativa al criterio e a ciascun descrittore stabilita al comma 2 sulle base dei seguenti criteri premiali:

Criterio premiale	Metodo di calcolo	Punteggio
A. Capacità di attivazione di una rete partenariale qualificata a valore aggiunto per il progetto presentato. A titolo esemplificativo e non esaustivo: DMO, DMC, Amministrazioni pubbliche e GAL.	assenza	0
	presenza	2
B. Rilevanza dell'intervento rispetto al tema della disabilità, dell'innovazione sociale e della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.	assenza	0
	presenza	2
C. Capacità di riutilizzo di esperienze progresse su progetti analoghi a valore aggiunto.	assenza	0
	presenza	2
D. Presenza di un piano di integrazione - corredato da cronoprogramma – con il programma Tourism Digital Hub di cui al protocollo standard TDH022 (Decreto del Ministro del turismo, prot. n. 52/23 del 2 febbraio 2023).	assenza	0
	presenza	2
E. Presenza di interventi scaturiti da proscrizione contenute in un rapporto di verifica rilasciato da un ente di certificazione e relativo alle certificazioni richiamate nel Decreto 5651/23 del 22/03/2023	assenza	0
	presenza	2

6. La graduatoria di merito predisposta dalla Commissione sarà quindi trasmessa da quest'ultima al Ministero del turismo, che provvederà alla relativa approvazione con decreto ministeriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo. La pubblicazione del decreto di cui al precedente capoverso varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

7. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
- i. concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della Convenzione all'acquisizione della documentazione di cui al successivo Articolo 16;
 - ii. effettuare le operazioni contabili di pertinenza.

Articolo 13

Termini di realizzazione del progetto e modalità di attuazione

1. Ciascun Progetto di cui all'Articolo 6, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, dovrà avere una durata di 18 mesi ed essere interamente realizzato comunque entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2026, pena la restituzione di tutte le somme già versate al Beneficiario.
2. Nel caso di riduzione o modifica dell'intervento finanziato, ai sensi del successivo art. 17, e di un suo completamento entro il termine previsto dalla stipulanda Convenzione di cui al successivo art. 15, saranno ritenute ammissibili e rimborsabili esclusivamente le spese corrispondenti alla parte di intervento effettivamente realizzata.
3. Il Beneficiario è tenuto ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente Avviso e nel Progetto ammesso a finanziamento.
4. Il Beneficiario dovrà inoltre trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del progetto, nonché una relazione finale a conclusione delle attività illustrativa del livello di conseguimento dei risultati prefissati.
5. Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente esaminate.
6. Ai fini dell'erogazione del finanziamento il Beneficiario deve costituire una garanzia, sotto forma di fideiussione o polizza fideiussoria, pari al 30% dell'importo del finanziamento, stipulata con primario istituto bancario o assicurativo. La garanzia è prestata, a favore del Ministero del turismo che potrà avvalersene nei limiti dell'importo massimo garantito, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Beneficiario che derivano dal progetto finanziato come da stipulanda Convenzione. Il Ministero del turismo può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del progetto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero del turismo.